

**PENSIONE
DI
INABILITA'
ED
ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA'
IN
COMPUTO
NELLA
GESTIONE SEPARATA**

- ART. 3 D.M. N. 282 DEL 2.5.1996 -

**COS'E',
A
CHI E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura sia della pensione di inabilità che dell'assegno ordinario di invalidità.

I predetti trattamenti sono conseguiti, in gestione separata, con i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984 ed alle decorrenze di legge previste per i predetti trattamenti (vedere capitoli precedenti).

Peraltro si precisa che, ove non sia esercitata la facoltà di computo o non ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità viene liquidata in osservanza dell'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 (vedi circolare Inps n. 140 del 2013); il menzionato comma 240 dispone la liquidazione della pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.